

### **Articolo 35 - Disposizioni transitorie e finali**

- 1) Al momento della costituzione del “nuovo IMAIE” gli associati, al fine di maggiormente assicurare le Istituzioni vigilanti sul corretto andamento delle prime fasi successive alla costituzione, nominano il Presidente nella persona del Consigliere del Ministro per i beni e le attività culturali per le politiche in materia di tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, nonché della attività di difesa e promozione degli interessi collettivi delle predette categorie, giusto decreto del Ministro 5 agosto 2009, protocollo 14867.
- 2) Il Presidente, così come sub 1 nominato:
  - a) provvederà alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto sino alla costituzione di tutti gli organi, assumendo funzioni e poteri ad essi assegnati dallo Statuto, salvo quelli attribuiti al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri, relazionando al Comitato consultivo di assistenza e controllo;
  - b) adotterà, di comune intesa con il Comitato consultivo di assistenza e controllo, previa approvazione del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Regolamento Elettorale, quello di Iscrizione e quello dell’art. 7 legge 93/92 provvisori ed ogni altro regolamento necessario, nonché i criteri di attribuzione dei compensi degli aventi diritto, per consentire la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto sino alle elezioni ed alle regolare costituzione degli organi;
  - c) costituirà il Comitato consultivo di assistenza e controllo, che presiederà e di cui coordinerà i lavori;
  - d) adotterà, su proposta del Comitato consultivo di assistenza e controllo, un Regolamento per la Trasparenza degli Atti del “nuovo IMAIE”, cui si dovrà attenere l’istituto.

Il Comitato consultivo di assistenza e controllo proporrà eventuali modifiche allo Statuto che verranno sottoposte, in occasione della prima convocazione, all’Assemblea dei Delegati prima dell’invio, per l’approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Comitato consultivo di assistenza e controllo è composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e da un rappresentante di ciascuna associazione di artisti interpreti esecutori che sia in grado di annoverare

come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti o esecutori professionisti.

I componenti del detto Comitato sono nominati dal Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni, previa verifica: a) quanto alle organizzazioni sindacali, di essere maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali; b) quanto alle associazioni, di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti od esecutori che svolgano la detta attività come professionisti.

Il Comitato consultivo di assistenza e controllo automaticamente si scioglierà il giorno della prima convocazione della Assemblea dei delegati eletta nelle prime elezioni;

- e) costituirà il Collegio dei Proviviri che in via transitoria e sino alla costituzione degli organi sarà composto di tre membri: uno nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, che assumerà la carica di presidente del Collegio dei Proviviri, uno nominato dal Comitato consultivo e di assistenza e controllo, che sceglierà tra artisti di chiara fama che non abbiano partecipato in nessuna veste ad organi di IMAIE, ed uno nominato dal Presidente tra legali esperti nel settore del diritto di autore e dello spettacolo. Una volta costituiti gli organi, il Collegio dei Proviviri così come sopra composto automaticamente si scioglierà;
  - f) assicurerà la pronta nomina del Collegio dei revisori da parte del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che, sino alla costituzione degli organi, opererà in assenza dei due membri eletti dalla Assemblea dei delegati.
- 3) Il Presidente, così come nominato ai sensi del presente art. 35, durerà in carica sino a 24 mesi successivi alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione che si terrà dopo lo svolgimento delle prime elezioni. Venuto meno il Presidente così come nominato ai sensi del presente art. 35, il C.d.a. provvederà alla nomina del Presidente come da art. 23.
- 4) Il compenso spettante al Presidente così come nominato ai sensi del presente art. 35 sarà stabilito dal C.d.a. non appena insediato. Sino a quel momento il Presidente percepirà un compenso, su base annua, pari a quanto complessivamente percepito, su base annua, da tutti i componenti del Comitato di Presidente di IMAIE.
- 5) **In occasione della raccolta delle iscrizioni finalizzata alla prima tornata elettorale non verrà operata alcuna distinzione tra semplici artisti aventi diritto ed artisti aventi diritto professionisti, così come prescritta dall'art. 8; conseguentemente, in occasione delle prime elezioni degli organi di nuovo**

**IMAIE, il voto di ciascun associato avrà identico peso elettorale, in deroga a quanto prescritto dal richiamato art. 8. L'Assemblea eletta in conseguenza di tali prime elezioni deciderà quale significato attribuire al termine "professionista".**